



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE
Direzione I. Legislazione agricola e procedure
I.2. Condizioni di concorrenza

Bruxelles, 02/12/2014

Rif. ARES

D (2014)- 4413966

LETTERA ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Campania)
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
Scheda di sintesi riguardante il regime di aiuti denominato "Aiuti regionali complementari per la macellazione di bufali/e colpiti/e da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica". – SA.39626.

Con messaggio di posta elettronica del 14 ottobre 2014, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni sintetiche in oggetto.

Con messaggio di posta elettronica dell'11 novembre 2014, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con lettera datata 30 ottobre 2014.

In quest'ultima lettera i servizi della Commissione avevano attirato l'attenzione delle autorità italiane su quanto segue:

- la domanda di esenzione riguarda la proroga fino al 31 dicembre 2016 del regime di aiuti SA.35681, che a sua volta ha modificato il regime XA 72/09, entrambi esentati dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Quest'ultimo è stato abrogato il 1° luglio 2014 dal regolamento (UE) n. 720/2014 della Commissione;
- i regimi di aiuti esentati dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 (ivi compreso il regime SA.35681) restano esentati fino al 31 dicembre 2014, oltre tale data essi dovranno essere stati adeguati alle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- considerato che nella fattispecie la proroga richiesta interessa un periodo fino al 31 dicembre 2016 ma si fonda su una base giuridica costituita dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, una nuova base giuridica che illustri in modo preciso le condizioni di concessione degli aiuti in base a quanto disposto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dev'essere comunicata a quest'ultima nell'ambito della presente domanda di esenzione, in modo da poter essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Nella loro risposta le autorità italiane hanno innanzitutto indicato che la delibera n. 314 dell'8 agosto 2014 costituiva la base giuridica della domanda di esenzione oggetto della presente; esse hanno in seguito precisato che la delibera n. 415 del 9 agosto 2012, che costituiva la base giuridica dell'aiuto XA 72/09, prevedeva che quest'ultimo sarebbe durato fino al 30 giugno 2014 e che pertanto il nuovo regime di aiuti sarebbe dovuto iniziare il 1° luglio 2014, in modo da evitare problemi di continuità nella concessione delle compensazioni per i capi macellati.

I servizi della Commissione attirano l'attenzione delle autorità italiane sul fatto di non aver mai contestato che la base giuridica del regime in oggetto sia costituita dalla delibera n. 314 dell'8 agosto 2014; esse hanno semplicemente indicato che la proroga richiesta verte su un regime di aiuti che è stato esentato dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e che in sostanza, affinché tale proroga possa essere concessa oltre il 31 dicembre 2014 (data di scadenza del regime SA.35681, tenuto conto della proroga della durata della validità del regolamento (CE) n. 1857/2006 fino al 30 giugno 2014 e della proroga supplementare semestrale dei regimi esentati contemplata dall'articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento), il regime dev'essere adeguato alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda l'osservazione secondo la quale il nuovo aiuto avrebbe dovuto iniziare il 1° luglio 2014, si attira l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che la concessione di aiuti è ancora disciplinata dall'esenzione a norma del fascicolo SA.35681 fino al 31 dicembre 2014.

Tenuto conto delle considerazioni esposte in precedenza, le autorità italiane sono nuovamente invitate ad adeguare il regime in questione alle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, in modo da risultare adempienti a partire dal 1° gennaio 2015. Qualora esse desiderassero mantenere la delibera n. 314 come base giuridica, hanno la facoltà di aggiungervi un allegato tecnico nel quale sono riprese tutte le condizioni del suddetto articolo.

Le osservazioni di cui sopra sono intese soltanto a garantire che, dal punto di vista formale, il regime comunicato soddisfi le condizioni di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. Esse hanno un valore puramente indicativo, in quanto spetta allo Stato membro valutare nel merito la compatibilità del regime con le disposizioni di tale regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, le autorità italiane possono chiedere la pubblicazione immediata della scheda di sintesi.

Desidero tuttavia rammentare alle autorità italiane che, in forza dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione potrebbe chiedere ulteriori informazioni per accertare che siano state rispettate le condizioni del regolamento medesimo. Se da tale verifica *ex post* dovesse emergere che il regime in oggetto non è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, la Commissione potrà avvalersi di tutti i mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (regolamento di procedura) in caso di mancata conformità.

Attiro altresì l'attenzione delle autorità italiane sulle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 702/2014, secondo il quale se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del suddetto regolamento, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a future misure di aiuto.

Vi sarei grata se poteste adoperarvi affinché la risposta delle autorità italiane alle osservazioni di cui sopra pervenga ai servizi della Commissione entro un mese dalla data della presente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Sauze', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nathalie SAUZE-VANDEVYVER
Direttrice